



Direzione Regionale Campania

Napoli,
Prot. n. 2021/...../DRCAM

Oggetto: NAD0318 - “Ex Caserma Cesare Battisti (già Caserma Principe Amedeo) e Piazza d’Armi Vecchia” aliquota “Ex Caserma Cesare Battisti” sito in Nola (NA) alla Piazza d’Armi.

Servizio di verifica della vulnerabilità sismica, rilievo geometrico, architettonico, tecnologico, impiantistico da restituire in modalità bim, oltre che di indagine ambientale

CIG 8505492A08

Determina di esclusione.

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA DEL DEMANIO DIREZIONE REGIONALE CAMPANIA

PREMESSO CHE,

- con determina a contrarre prot. 2020/15002/DRCAM del 10.11.2020 è stata indetta, tramite il Sistema telematico gestito da “Acquisti in Rete PA”, la procedura aperta finalizzata all’affidamento del servizio di verifica della vulnerabilità sismica, rilievo geometrico, architettonico, tecnologico, impiantistico da restituire in modalità bim, oltre che di indagine ambientale, della Ex Caserma Cesare Battisti sita in Nola (NA) alla Piazza d’Armi, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 157 del D.Lgs. n. 50/2016;
- con atto prot. n. 2021/2008/DRCAM del 11.02.2021, è stata individuata la *Commissione Giudicatrice* dal Direttore dell’Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Campania;
- nel corso della seduta di gara del 15.02.2021, giusta verbale prot. n. 2021/2204/DRCAM di pari data, la Commissione Giudicatrice ha proposto, all’unanimità, l’esclusione del concorrente n.8 Europrogetti srl (mandataria) – arch. Lorenzo Verbanaz, Studio Geologia dott. Geol. Treu Francesco, ing. Lugano Matteo (mandanti) in quanto *“la documentazione risulta firmata digitalmente esclusivamente dal rappresentante legale della mandataria sig. Claudio Pantanali, in contrasto con quanto previsto al paragrafo 16 del Disciplinare di gara che prevede “Tutti i documenti di cui all’offerta tecnica dovranno essere debitamente sottoscritti digitalmente, con le stesse modalità previste nel par. 15.1 per la sottoscrizione della domanda di partecipazione”*. Nel merito della verifica delle firme in capo all’Operatore n.8, la Commissione ha effettuato l’accertamento tramite il programma Verifica Firma di Adobe oltre che accedendo al sito di Poste italiane (www.postecert.poste.it) e a quello del Notariato (www.vol.ca.notariato.it);
- con messaggio trasmesso in data 15.02.2021 alle ore 19.19 la società Europrogetti srl (mandataria) ha chiesto *“la riammissione in autotutela”* rappresentando di aver sottoscritto l’offerta tecnica in maniera del tutto legittima avendo allegato il

“mandato alla sottoscrizione dei documenti firmato digitalmente da tutti componente dell'ATI”

- il giorno 19 febbraio 2021, alle ore 14:30, la Commissione giudicatrice si è riunita, in seduta pubblica telematica da remoto, per la valutazione dell'eventuale riammissione in autotutela dell'operatore n° 8 Europrogetti srl (mandataria). Nel corso della seduta di gara, giusta verbale prot. n. 2021/2525/DRCAM del 19.02.2021, la Commissione, valutata la documentazione amministrativa inoltrata dal RUP, non ha rilevato elementi significativi tali da poter ritenere accoglibile l'istanza di riammissione del concorrente n. 8 ed ha confermato, all'unanimità, la proposta di esclusione dell'operatore economico Europrogetti srl (mandataria);

CONSIDERATO CHE:

- il paragrafo 16 del Disciplinare di gara che prevede *“Tutti i documenti di cui all'offerta tecnica dovranno essere debitamente sottoscritti digitalmente, con le stesse modalità previste nel par. 15.1 per la sottoscrizione della domanda di partecipazione”*. In particolare, il paragrafo richiamato 15.1 dispone che la domanda di partecipazione è sottoscritta digitalmente e specifica che *“nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio”*. Il medesimo paragrafo 15.1 prescrive, inoltre, che nella domanda di partecipazione il concorrente deve indicare la forma di partecipazione e in caso di RT costituendi, di cui all'art. 48 del D. Lgs. 50/2016, l'operatore economico deve dichiarare *“di impegnarsi in caso di aggiudicazione della gara a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza alla mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti”*;
- Nella documentazione amministrativa dell'operatore economico è stato riscontrato: **1)** il documento denominato *“mandato collettivo”*, sottoscritto digitalmente dalla mandataria e dalle mandanti, tramite il quale i componenti del RT costituendo hanno dichiarato, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R.445/2000, di voler partecipare alla procedura in oggetto indicata in raggruppamento e che: a) in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo irrevocabile speciale con rappresentanza e funzioni di capogruppo alla società Europrogetti srl; b) all'operatore indicato come futuro mandatario verranno conferiti i più ampi poteri sia per la stipula del contratto di appalto di servizi in nome e per conto proprio e delle mandanti, sia per l'espletamento di tutti gli atti dipendenti dall'appalto di servizi e fino all'estinzione di ogni rapporto con l'Ente appaltante; c) si uniformerà alla disciplina disposta dal D.Lgs.50/2016 con riguardo alle associazioni temporanee; **2)** il documento denominato *“delega alla sottoscrizione digitale dei documenti”* con firma autografa e digitale dei liberi professionisti mandanti (dott. geol. Francesco Treu, arch. Lorenzo Verbanaz e ing. Matteo Lugano) che *“delegano”* *“l'ing. CLAUDIO PANTANALI, nato a Udine (UD) il 16/11/1957, codice fiscale PNTCLD57S16L483S residente a Udine via Volturmo 101 in qualità di Presidente C.d.A. e Legale rappresentante dell 'O.E. EUROPROGETTI S.r.l. con sede in Udine via Gaeta 54 con codice fiscale n. 01651050302 con P.Iva n. 01651050302 quale MANDATARIA/CAPOGRUPPO del costituendo raggruppamento temporaneo di EUROPROGETTI S.r.l.- dott. geol. Francesco Treu – arch. Lorenzo Verbanaz, ing. Matteo Lugano alla sottoscrizione digitale dei documenti comuni di gara”*. Al documento sono allegate le scansioni delle rispettive carte di identità.

RILEVATO CHE:

- la Commissione ha accertato il difetto assoluto di sottoscrizione dell'offerta tecnica e di conseguenza l'incertezza sulla sua provenienza. Il documento non può essere

-
- ricondotto a tutti i componenti del costituendo raggruppamento con consapevole assunzione di paternità e responsabilità dell'offerta stessa da parte di ciascuno;
- l'art. 48, comma 8, del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, stabilisce che *“E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.”* Il disciplinare di gara al paragrafo 16, che rimanda al paragrafo 15.1 sopra citato, riprende il dettato normativo del comma 8 dell'art. 48 del D.Lgs n. 50/2016;
 - l'inequivoco tenore letterale della disposizione legislativa e di quella speciale della singola procedura di gara non consente di dubitare della necessità degli operatori facenti parte del costituendo raggruppamento temporaneo di sottoscrivere effettivamente, oltre che la domanda di partecipazione, anche le offerte, tecnica ed economica, con la conseguente esclusione dalla gara in caso di mancato rispetto di tali obblighi, del tutto ragionevoli, non sproporzionati e correttamente esigibili sulla scorta della ordinaria diligenza (cui deve essere improntata la condotta di chi partecipa a gare pubbliche);
 - l'ANAC e la giurisprudenza amministrativa, in un'ottica sostanzialistica, hanno affermato il principio secondo cui nelle gare pubbliche la funzione della sottoscrizione dell'offerta è quella di renderla riferibile al presentatore, vincolandolo all'impegno assunto, con la conseguenza che laddove tale finalità risulti in concreto conseguita, con salvaguardia del sotteso interesse dell'Amministrazione, non vi è spazio per interpretazioni puramente formali delle prescrizioni di gara (cfr. Delibere n. 685 del 18 luglio 2018; n. 1358 del 20 dicembre 2017; n. 953 del 7 settembre 2016; n. 10 del 4 febbraio 2015; in giurisprudenza, cfr. ex multis Cons. Stato, III, 24 maggio 2017, n. 2452; Cons. Stato, sez. V, 21 novembre 2016, n. 4881; Id., sez. VI, 18 settembre 2013, n. 4663; Id., sez. V, 20 aprile 2012, n. 2317);
 - il vizio della sottoscrizione dell'offerta tecnica da parte delle mandanti **NON è sanabile** ricorrendo un caso di difetto assoluto di sottoscrizione dell'offerta tecnica e di conseguente incertezza sulla sua provenienza (delibera ANAC n 46 del 22 gennaio 2020). Nelle gare pubbliche la sottoscrizione dell'offerta da parte di tutti i soggetti, che con essa pretendono di impegnarsi nei confronti dell'amministrazione appaltante, risponde a imprescindibili esigenze di ordine generale di certezza della riconducibilità dell'offerta ai medesimi operatori e coercibilità dei relativi impegni nella successiva fase esecutiva. Alla mancanza di sottoscrizione dell'offerta non è possibile supplire mediante il soccorso istruttorio della P.A., ciò provocando una lesione della *par condicio* dei concorrenti per effetto della possibilità concessa ad alcuni di sanare una carenza essenziale attinente alla volontà negoziale da manifestare in seno alla procedura nelle sole tassative modalità predeterminate nell'avviso pubblico (TAR Lazio Roma Sez. II Ter, 21 gennaio 2020, n.803; Cons. Stato, sez. V 11 luglio 2019 n. 5751; Cons. Stato, sez. V, 13 febbraio 2017, n. 596; 27 novembre 2012, n. 5971);
 - il documento denominato *“mandato collettivo”*, contenente la dichiarazione, ai sensi del disciplinare di gara di *“di impegnarsi in caso di aggiudicazione della gara a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza alla mandataria”* **non è idoneo** a conferire mandato collettivo speciale di rappresentanza alla mandataria per l'espressione della volontà negoziale da manifestare in seno alla procedura

nelle sole tassative modalità predeterminate dalla normativa e dal disciplinare di gara.

- Il documento denominato “*delega alla sottoscrizione digitale dei documenti*”, con firma autografa e digitale dei liberi professionisti mandanti, **non è idoneo** a conferire il potere di rappresentanza alla mandataria per l'espressione della volontà negoziale da manifestare in seno alla procedura nelle sole tassative modalità predeterminate dalla normativa e dal disciplinare di gara. I commi 12 e 13 dell'art. 48 del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, dispongono rispettivamente che ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Le mandanti possono conferire il potere di rappresentanza alla mandataria per la sottoscrizione delle offerte solo tramite **atto di procura conferita con scrittura privata autenticata**.

TANTO PREMESSO, CONSIDERATO E RILEVATO

LETTI i verbali della Commissione verbale prot. n. 2021/2204/DRCAM del 15.02.2021 e prot n. 2021/2525/DRCAM del 19.02.2021;

RITENUTO, conseguentemente, di dover provvedere in merito;

SENTITE le U.O. *Servizi Tecnici* ed *Ufficio del Direttore*, istituite nell'ambito della propria organizzazione quali strutture tecniche ed amministrative della S.A.;

RITENUTO di dover dare avviso del provvedimento ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b), attraverso l'“*Area comunicazioni*”, e mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia nell'apposita pagina dedicata alla presente procedura;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO il vigente *Regolamento di Amministrazione e Contabilità* dell'Agenzia del Demanio;

VISTA la Determinazione del Direttore dell'Agenzia del Demanio n. 76 del 23.02.2017, come modificata ed integrata dalla Determinazione n. 85 del 30.01.2019, relative alle competenze ed ai poteri dei Responsabili delle strutture centrali e territoriali, nonché la Comunicazione Organizzativa n. 21 del 16.07.2019;

DETERMINA

di **APPROVARE** i verbali della Commissione prot. n. 2021/2204/DRCAM e prot n. 2021/2525/DRCAM;

di **NON ACCOGLIERE** l'istanza di riammissione in autotutela tramessa dall'operatore economico n. 8 Europrogetti srl (mandataria) – arch. Lorenzo Verbanaz, Studio Geologia dott. Geol. Treu Francesco, ing. Lugano Matteo (mandanti) trasmessa con messaggio trasmesso in data 15 febbraio 2021 alle ore 19.19 per le motivazioni che precedono;

di **ESCLUDERE** dalle successive fasi di gara, per le motivazioni che precedono, il Concorrente n. 8 Europrogetti srl (mandataria) – arch. Lorenzo Verbanaz, Studio Geologia dott. Geol. Treu Francesco, ing. Lugano Matteo (mandanti) – accertato il difetto assoluto di sottoscrizione dell'offerta tecnica da parte delle mandanti NON sanabile.

Gli atti potranno essere visionati presso l'Agenzia del Demanio Direzione Regionale Campania sita in Napoli, alla via San Carlo n. 26, secondo i limiti e le modalità di cui al regolamento sulla disciplina del diritto di accesso agli atti ai sensi della legge n. 241/90 di questa Agenzia, e sulla base del diritto di accesso civico, nel rispetto del D.Lgs. n. 97/2016.

Ai sensi dell'art.120 del D. Lgs. n. 104/10, è possibile presentare ricorso giurisdizionale amministrativo avverso il provvedimento di esclusione, dinanzi al T.A.R. competente, entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione di cui all'art. 76, comma 2 bis, del D. Lgs. n. 50/2016.

Il Direttore Regionale
Paolo Maranca



Visto il R.U.P.
arch. **Ciro LIGUORI**

Visto di regolarità tecnica
Luca **DAMAGINI**

Visto di regolarità amministrativa
Rosario **BIGLIARDO**

Visto di regolarità contabile
Luigi **DI CRISTO**